



PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)

SOMMARIO:

ART. 1	Principi generali	pag. 1
ART. 2	Presupposto d'imposta e soggetti passivi	pag. 1
ART. 3	Modalità di riscossione e liquidazione dell'Imposta	pag. 1
ART. 4	Misure dell'Imposta	pag. 2
ART. 5	Termini per il versamento	pag. 3
ART. 6	Esenzioni ed Agevolazioni	pag. 3
ART. 7	Interessi - Sanzioni	pag. 6
ART. 8	Diritto di Interpello	pag. 6
ART. 9	Obblighi del Concessionario	pag. 9
ART. 10	Compensi del Concessionario	pag. 9
ART. 11	Rimborsi	pag. 10
ART. 12	Accertamento d'Imposta	pag. 10
ART. 13	Riscossione coattiva	pag. 10
ART. 14	Dilazioni di pagamento	pag. 11
ART. 15	Fornitura di dati, statistiche, elaborati	pag. 11
ART. 16	Funzionario responsabile	pag. 12
ART. 17	Rinvio ed altre disposizioni	pag. 12
ART. 18	Norme abrogate	pag. 12
ART. 19	Entrata in vigore	pag. 12

Adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 3 dicembre 2001 con deliberazione n. 97, modificato nella seduta del 15.12.2005 con deliberazione n. 104 e nella seduta del 02.03.2015 con deliberazione n. 6 con decorrenza 1° marzo 2015.

Art. 1 **(Principi generali)**

1. In attuazione del combinato disposto dell'art. 52 e 56 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni (D. Lgs. 506 del 30.12.1999), è istituita l'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
2. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta nel rispetto della legge istitutiva ed assoggetta le formalità di cui al comma precedente nella misura e nei termini stabiliti ai successivi artt. 4 e 5.
3. L'Imposta è dovuta sulla formalità richiesta in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 2 **(Presupposto d'imposta e soggetti passivi)**

1. L'Imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.
2. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal PRA, non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
3. Soggetti passivi dell'imposta sono: l'acquirente del veicolo, ai sensi Codice della strada art 93 e 94 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.¹.

Art. 3 **(Modalità di riscossione e liquidazione dell'Imposta)**

1. La riscossione, la liquidazione e la contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'Imposta sono affidati, con

¹ **Artt. 93 e 94 del C.d.S. – D. Lgs. 30.04.1992 n. 285:**

L'art. 93 recita al comma 2 "L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91" comma 5 "Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre alla carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione....."

L'art. 94 identifica nell'acquirente il soggetto passivo di imposta: 1° comma "In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà"..

apposita convenzione da stabilire tra le parti, allo stesso Concessionario del Pubblico Registro Automobilistico.²

2. L'attestazione di avvenuto versamento dell'Imposta dovuta va presentata al Pubblico Registro Automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'Imposta deve riportare, oltre al nominativo del richiedente di fatto della formalità, la causale delle somme dovute a titolo di Imposta con indicazione dei dati previsti per ciascuna formalità sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Provincia.

Art. 4 **(Misure dell'Imposta)**

1. La misura dell'I.P.T., con riferimento alle tariffe stabilite con D.M. Finanze n. 435 del 27.11.98, ai sensi dell'art. 56 comma 11 del D. Lgs. 446/97, può essere adeguata relativamente ad ogni anno solare ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione nei limiti previsti dal 2° comma dello stesso articolo 56 sopracitato.³
2. La Provincia notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure d'Imposta, al competente ufficio provinciale del PRA ed al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza ai sensi del 3° comma dell'art. 56 del D. Lgs. 446/97 così come modificato dall'art. 54 lettera b della Legge 388/2000⁴.

² Comma 4 dell'art. 56 del D. 446/97 così come modificato dal D. Lgs. 506/99:

Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/97. Tali attività se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria di ciascuna Provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla Provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva e i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita

³ Art. 56 D. Lgs. 446/97 commi 11 e 2:

- Con decreto del Ministero delle Finanze(N. 435 del 27.11.1998) sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.

- L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all' art. 54, fino ad un massimo del venti per cento.....

⁴ L'art. 54 lettera b) della L. 388/2000 recita:

all'art. 56 comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa."

3. Sono soggetti al pagamento dell'Imposta in misura doppia le formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del c.c. escluse le formalità di cui all'art. 33 comma 11 della legge 388 del 23.12.2000.⁵
- 3.bis Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. In particolare viene previsto che nel caso in cui il soggetto acquirente abbia i requisiti per godere dell'esenzione dell'imposta, debba comunque essere versata l'IPT relativa alla mancata trascrizione del trasferimento di proprietà a favore del venditore (proprietario non intestatario al PRA)".
4. Le somme versate dovranno essere arrotondate all'Euro per eccesso per importi con decimali uguali o superiori a 50 centesimi e all'Euro per difetto per importi con decimali inferiori a 50 centesimi.

Art. 5 **(Termini per il versamento)**

1. Il versamento dell'I.P.T. per le formalità di prima iscrizione di veicoli al P.R.A., deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'I.P.T. per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al P.R.A. deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D. Lgs. 446/97⁶.

Art. 6 **(Esenzioni ed Agevolazioni)**

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione le richieste di formalità aventi ad oggetto:
 - a) gli atti inerenti alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in

⁵ **L'art. 2688 del c.c. recita:**

(continuità delle trascrizioni) Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644 c.c.

Il comma 11 dell'art. 33 L. 388/2000 recita: All'art. 56 comma 6 D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "in caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione."

⁶ **Il comma 8 dell'art. 56 del D. Lgs. 446/97 recita:**

Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 29.09.1973⁷;

- b) gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli adattati, intestati a soggetti portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie ai sensi dell'art. 8 L. 449 del 27.12.97⁸;
- c) gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati ai soggetti portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento, e agli invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni ai sensi dell'art. 30 comma 7 L. 388 del 23.12.00⁹;
- d) gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto motocicli di qualunque tipo ai sensi dell'art. 17, comma 39, della L. 449 del 27.12.97, esclusi quelli costruiti da almeno trent'anni o vent'anni, se riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico, prima del giorno in cui è richiesta la formalità per i quali l'I.P.T. è dovuta nella misura prevista dalla Legge 342 art. 63 del 21.11.00¹⁰;
- e) gli atti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 460 del 4.12.97¹¹;
- f) gli atti di cessione di mezzi di trasporto usati a favore dei contribuenti che ne fanno commercio, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 446/97¹²;
- g) gli atti di trasferimento dagli Enti Locali agli Enti Strumentali, individuati in base alle leggi vigenti in materia di autonomie locali, ai sensi dell'art. 13bis del D.L. n. 6 del 12.01.91 convertito in Legge n. 80 del 15.03.91 nonché D. Lgs. n. 267 del 18.08.00¹³;
- h) gli atti e i procedimenti di competenza del giudice di pace limitatamente a quelli previsti dall'art. 46 della Legge n. 374 del 21.11.91¹⁴

⁷ **D.P.R. 29.09.1973 n. 601 art. 15:**

TITOLO IV – Agevolazioni per il settore del credito: Art. 15 Operazioni di credito a medio e lungo termine.

⁸ **Legge 27.12.1997 n. 449 art. 8:**

Art. 8 – Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap.

⁹ **Legge 23.12.2000 n. 388 art. 30 comma 7:**

Agevolazioni a favore dei soggetti portatori di handicap così come definiti all'art. 8 della L. 27.12.97 n. 449 come modificata dall'art. 50 della Legge 21.11.2000 n. 342.

¹⁰ **Legge 21.11.2000 n. 342 art. 63 comma 4:**

la misura dell'IPT per i motoveicoli è di €25,82 (£. 50.000).

¹¹ **D. Lgs. 04.12.1997 n. 460 art. 21:**

Art. 21 – Esenzioni in materia di tributi locali

altri riferimenti normativi: D. Lgs. 31.10.90 n. 346 Testo Unico, art. 3; D.Lgs. 04.12.1997 n. 460 art. 19.

¹² **D. Lgs. 446/97 art. 56 comma 6:**

L'articolo sottolinea l'esenzione già prevista dal D.L. 23.02.1995 n. 41 art. 36 convertito nella Legge n. 85 del 22.03.1995 "Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione".

¹³ **D.L. 12.01.91 n. 6 art. 13-bis convertito nella Legge n. 80 del 15.03.1991 comma 1:**

I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi tra tali Enti a favore di aziende speciali o di società per azioni costituite ai sensi dell'art. 22 della L. 8 giugno 1990 n. 142, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura..

D. Lgs. 18.08.00 n. 267 art. 118 comma 1: *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.*

¹⁴ **Legge 21.11.1991 n. 374 art. 46:**

Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1032,91 (£. 2.000.000.=) sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

- i) gli atti aventi ad oggetto donazioni o attribuzioni di eredità o di legato a carico delle associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 266 del 11.08.91¹⁵;
- j) gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 06.03.87¹⁶.

2. Sono previste le agevolazioni nei seguenti casi:

- a) L'Imposta è ridotta a un quarto per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e per i rimorchi destinati a servire detti veicoli, semprechè non siano adatti al trasporto di cose. Analoga riduzione, da operarsi sull'Imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del ministro delle finanze, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili ai sensi del comma 6 art. 56 del D. Lgs. 446/97 così come modificato dal D. Lgs. 506/99.
- b) Per le formalità aventi ad oggetto autoveicoli costruiti da almeno trent'anni, non adibiti ad uso professionale, è prevista una riduzione dell'imposta ai sensi dell'art. 63 della Legge 342 del 21/11/2000. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli destinati al trasporto merci ed i veicoli ad uso speciale per i quali si presume sempre l'uso professionale, tranne quelli appositamente iscritti nei registri storici ASI e/o FMI. Per ogni formalità deve essere sempre allegata una Dichiarazione Sostitutiva con la quale il nuovo proprietario attesta l'uso non professionale del veicolo per il quale è chiesta l'agevolazione¹⁷.
- c) Costituzione di società con contestuale conferimento dell'Azienda da parte dell'Imprenditore individuale ai sensi dell'art. 25 della Legge 146 del 08.05.98¹⁸ sconta l'Imposta in misura fissa.
- d) L'imposta è ridotta a un quarto (1/4) per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli ,anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento, oppure intestati a famigliari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico.”

¹⁵ **Legge 11.08.1991 n. 266 art. 8 comma 2:**

(secondo capoverso)....le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

¹⁶ **Legge 06.03.1987 n. 74 art. 19:**

Tutti gli atti, i documenti al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

¹⁷ **Legge 21.11.2000 n. 342 art. 63 comma 4:**

L'imposta per questi autoveicoli è pari a € 51,65 (£. 100.000.=).

¹⁸ **Legge 08.05.1998 n. 146 art. 25:**

Art. 25- Disciplina tributaria della costituzione di società con contestuale conferimento di azienda – orientamento confermato dalla Risoluzione ministeriale Min.Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Fiscalità locali 17.04.2000 n.49/E/FP/55374/2000.

Art. 7 **(Interessi - Sanzioni)**

1. In caso di mancato pagamento totale o parziale dell'Imposta, effettuato oltre i termini stabiliti dall'art. 5, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2. Per l'omissione o il ritardato pagamento parziale o totale dell'Imposta sulla richiesta di formalità entro i termini stabiliti dagli articoli precedenti, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97¹⁹; le modalità d'irrogazione delle sanzioni collegate all'imposta sono disciplinate dal D. Lgs. 472/97 e successive modificazioni (D. Lgs. 99/2000)²⁰.
3. La sanzione di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 472/97, è ridotta a un ottavo o un quinto a seconda che la presentazione della formalità avvenga, rispettivamente, entro trenta giorni o entro un anno dalla data in cui è stata commessa la violazione, determinata secondo i termini stabiliti dal precedente articolo 5. Il pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si tiene conto della data di prima presentazione al PRA, purchè in tale data l'Imposta Provinciale di Trascrizione sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta per l'atto presentato.
5. Le sanzioni e gli interessi di cui ai commi precedenti non possono essere applicate qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti della Provincia o del Concessionario incaricato per la riscossione dell'IPT, ancorché successivamente modificate dalla Provincia o dal Concessionario medesimi, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della Provincia o del Concessionario.
6. Le sanzioni e gli interessi moratori non sono comunque applicati quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 8 **(Diritto di interpello)**

1. Presupposto dell'istanza:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 27.07.00 n. 212²¹, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Servizio Tributi della Provincia, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione dell'I.P.T. a casi concreti e personali, qualora vi siano

¹⁹**D. Lgs. 471/97 art. 13 comma 1:**

La sanzione prevista da tale articolo è pari al 30% dell'importo non versato.

²⁰**D. Lgs. 30.03.2000 n. 99 art. 2:**

Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

²¹**Legge 27.07.00 n. 212 art. 11:**

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione che disciplina l'Imposta.

L'istanza deve avere carattere preventivo, vale a dire deve essere presentata prima che il contribuente dia attuazione alla norma oggetto dell'interpello nelle modalità dallo stesso eventualmente proposte.

2. Contenuto dell'istanza:

L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- b) La circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- c) L'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni della Provincia;
- d) La sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante;
- e) L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte della Provincia.

La mancanza di uno dei precedenti elementi costituisce un vizio formale che comporta l'inammissibilità dell'istanza.

In caso di inammissibilità la Provincia risponde in modo standardizzato ricordando al contribuente le modalità e le circostanze necessarie affinché si possa delineare il diritto di interpello.

La mancata sottoscrizione può essere sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito in tal senso da parte dell'ufficio.

3. Documentazione da allegare:

All'istanza di interpello dovrà essere allegata copia della documentazione, non in possesso della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini dell'individuazione e della quantificazione della fattispecie prospettata.

La Provincia potrà chiedere una sola volta al contribuente di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta.

I termini per la notificazione della risposta da parte della Provincia decorreranno dalla ricezione della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.

4. Modalità di presentazione dell'istanza:

L'istanza di interpello può essere presentata, in carta libera, al competente ufficio tributi della Provincia mediante:

- consegna a mano
- spedizione tramite servizio postale, in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento.

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione dei termini di prescrizione.

5. Risposta Provincia:

La risposta della Provincia, scritta e motivata, dovrà essere comunicata all'interessato entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello. Decorso tale termine senza una risposta esplicita da parte della Provincia, opera l'istituto del silenzio assenso, solo nel caso in cui l'interpellante abbia proposto la soluzione interpretativa. In forza di tale istituto si ha l'implicita adesione degli uffici alla soluzione prospettata dal contribuente.

Il termine di 120 giorni decorre dalla data in cui l'istanza di interpello è assunta al protocollo dell'ufficio; nel caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui l'istanza è regolarizzata o dalla data in cui l'ufficio richiedente riceve la documentazione integrativa.

La risposta verrà comunicata all'interpellante mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario all'uopo indicato nell'istanza.

Limitatamente alla questione oggetto dell'interpello non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta entro i termini previsti dai commi precedenti.

6. Effetti dell'interpello

Limitatamente alle istanze che soddisfano i requisiti di cui ai precedenti punti 1,2 e 3 la risposta o l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso hanno efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello fatto salvo il caso in cui sopravvenga una successiva risposta rettificativa.

Sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è fondato il silenzio assenso.

7. Successiva rettifica della risposta

La Provincia ha la possibilità di rettificare la risposta data in precedenza, in forma esplicita o implicita, al contribuente. La risposta rettificativa esplica i suoi effetti solo con riferimento ai comportamenti tenuti dal contribuente dopo che la risposta medesima gli sia stata resa nota.

In merito alla risposta fornita in precedenza, se il contribuente non ha ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto dell'interpello, l'ufficio è legittimato a recuperare le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni.

Se il contribuente ha già posto in essere il comportamento specifico prospettato o intrapreso iniziative finalizzate in modo non equivoco all'attuazione dello stesso, uniformandosi alla soluzione interpretativa condivisa dall'ufficio, nulla può essergli contestato ed eventuali atti amministrativi emanati in difformità della prima risposta ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, sono nulli.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 11 della Legge 27.07.00 n. 212.

Art. 9 **(Obblighi del Concessionario)**

1. L'ammontare dell'Imposta giornalmente riscossa a norma dei precedenti articoli, al netto del compenso di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento, deve essere versato dal Concessionario alla tesoreria della Provincia entro i termini stabiliti dalle parti nella Convenzione e, comunque, in assenza di termini specifici, entro il giorno successivo lavorativo.
2. Il Concessionario è tenuto a comunicare mensilmente alla Provincia i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, il compenso in relazione al servizio svolto, nonché gli estremi dei versamenti effettuati, nel termine massimo del giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento.
3. Il Concessionario è inoltre obbligato alla tenuta, anche su supporto magnetico, di un Registro in cui vengono annotati per ogni versamento:
 - Il richiedente la formalità o la parte a favore della quale la formalità è richiesta
 - Targa, tipo e potenza del veicolo
 - Le somme riscosse a titolo di I.P.T.
 - Le somme spettanti a titolo di compenso.
4. Il Concessionario provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio per il Concessionario.
5. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il Concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'Imposta.

Art. 10 **(Compensi del Concessionario)**

Per gli adempimenti di cui al presente regolamento, nonché per i dati e i documenti da trasmettere alla Provincia, compete al Concessionario il compenso stabilito in base alle leggi vigenti o alla convenzione.

Se il concessionario di tali attività è lo stesso concessionario del PRA, come stabilito al precedente art. 3 comma 1, spetta il compenso stabilito con decreto del Ministero²² o il compenso diversamente convenuto tra le parti ai sensi dell'art. 56 comma 4 del D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni.²³

²² **I due decreti n° 124 del 11.04.1997 art. 3 comma 4 e Decreto del ministero delle Finanze del 21.07.1998 art. 1 hanno stabilito il compenso per l'anno 1999 nella misura di £. 7068.**

²³ **Si veda la nota n. 2**

Art. 11 **(Rimborsi)**

1. La Provincia, salvo diverso accordo con il Concessionario, provvede ad effettuare direttamente i rimborsi.
2. L'istanza di rimborso, in carta libera, dell'Imposta Provinciale di Trascrizione diretta alla Provincia, deve essere presentata, unitamente alla copia della nota di trascrizione debitamente vidimata dall'ufficio del PRA, tramite il Concessionario della riscossione dell'Imposta che provvede all'istruzione della pratica stessa entro il termine di tre anni dalla data di pagamento dell'imposta.
3. L'Istanza di cui al punto 2 può essere presentata dai soggetti di cui al comma 3 art. 2 del presente Regolamento i quali saranno tutti destinatari interessati all'iter procedurale conseguente.
4. Nel caso la Provincia non ritenga di dover provvedere al rimborso, l'atto con il quale ne viene data comunicazione deve obbligatoriamente indicare, oltre al responsabile del procedimento, anche le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.
5. Con frequenza mensile, la Provincia invia al Concessionario e al PRA competente, l'elenco delle decisioni relative alle istanze di rimborso presentate, indicando sinteticamente i motivi di tali decisioni e le somme eventualmente rimborsate. Il Concessionario ed il PRA provvedono alle conseguenti annotazioni nei rispettivi registri di competenza.
6. I rimborsi posti in liquidazione dalla Provincia, per le formalità rifiutate e non più ripresentate, si considerano al netto delle spese sostenute per la riscossione, già trattenute dal Concessionario.

Art. 12 **(Accertamento d'Imposta)**

1. L'istruzione delle pratiche per il recupero delle differenze d'imposta e di eventuali sanzioni e interessi di mora a seguito di insufficiente versamento da parte dell'utente avviene su segnalazione del Concessionario o su verifica d'ufficio da parte della Provincia.
2. L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo, e le eventuali sanzioni, ai sensi del D. Lgs. n. 472 del 18.12.97, devono essere contestate ai soggetti passivi di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, con motivato avviso di accertamento da notificarsi entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui la formalità è stata eseguita (art. 56 comma 4 D. Lgs. 446/97).

Art. 13 **(Riscossione coattiva)**

1. La Provincia procede alla riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti che non hanno regolarizzato il pagamento delle somme richieste con avviso di accertamento emesso ai sensi del precedente articolo 12.

2. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e dei D.Lgs.26/2/1999 n. 46 e 13/4/1999 n. 112²⁴.
3. Il Funzionario Responsabile dell'IPT può attivare la riscossione mediante ingiunzione di cui al Regio Decreto 14/4/1910 n. 639²⁵.
4. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma complessiva dovuta sia inferiore all'importo di Euro 10,33 (lire ventimila).

Art. 14 **(Dilazioni di pagamento)**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, possono essere concesse, previa domanda del debitore presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) l'ammontare del debito sia superiore a Euro 1.000;
 - b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - c) durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dal giorno di presentazione dell'istanza;
 - d) decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - e) applicazione di interessi di rateazione nella misura legale
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Art. 15 **(Fornitura di dati, statistiche, elaborati)**

1. L'archivio dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico è di esclusiva proprietà dell'Ente istitutivo dell'I.P.T.
2. Gli aspetti operativi contabili relativi all'imposta, i dati statistici, la modulistica ed altri aspetti tecnici per il controllo, la verifica della corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T. sono disciplinati con apposita convenzione tra la Provincia ed il Concessionario della riscossione dell'Imposta ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

²⁴ **D.P.R. 29.9.73 n. 602:** *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*

D. Lgs. 26.02.99 n. 46: *Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28.09.98 n. 337*

D. Lgs. 13.04.99 n. 112: *Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 28.09.98 n. 337.*

²⁵ **Regio Decreto 14.04.1910 n. 639:** *Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.*

Art. 16
(Funzionario responsabile)

1. La Provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Provinciale di Trascrizione.
2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Pone altresì il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'Imposta Provinciale di Trascrizione ed effettua le ispezioni ed i controlli presso il Concessionario.

Art. 17
(Rinvio ed altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel titolo III° del D. Lgs. 446/97, D. Lgs. 506/99 e successive modificazioni.

Art. 18
(Norme abrogate)

Con il 1° gennaio 2002 è abrogato il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 120 del 3 novembre 1998 (esecutiva provvedimento dell' O.RE.CO del 16 novembre 1998 atti n. 98/12922), n. 2 del 11 gennaio 1999 (esecutiva provvedimento dell' O.RE.CO del 20 gennaio 1999 atti n. 99/369), n. 16 del 8 febbraio 1999 (esecutiva provvedimento dell' O.RE.CO del 22 febbraio 1999 atti n. 99/1298), n. 81 del 27 novembre 2000 (esecutiva provvedimento dell' O.RE.CO del 5 dicembre 2000 atti n. 2000/9960), fatte salve le norme concernenti l'istituzione dell'imposta aventi efficacia dal 1° gennaio 1999 di cui all'art. 1 (principi generali) comma 1 e 2 del precedente Regolamento:"

1. *In attuazione del disposto dell'art. 56 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) relative a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) di Bergamo.*
2. *L'I.P.T. è dovuta sulle formalità, anche per atti formati in precedenza, richieste a partire dal 1° gennaio 1999 e basate su scritture private autenticate o la cui sottoscrizione sia giudizialmente accertata, su atti pubblici e sentenze.*

Art. 19
(Entrata in vigore)

Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2002.